SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 135° — Numero 246

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 20 ottobre 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 137

LEGGE 4 ottobre 1994, n. **583.**

Ratifica ed esecuzione del trattato sui cieli aperti, con allegati, fatto a Helsinki il 24 marzo 1992.

94G0615

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

MINISTERO DEL TESORO

Conto riassuntivo del Tesoro al 31 luglio 1994 - Situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

94A6736

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 10 ottobre 1994.

Modificazione al decreto ministeriale 31 gennaio 1994 concernente la dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia e Sondrio.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste (ora Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, ex legge n. 491/93) la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto ministeriale n. 94/01025 del 31 gennaio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 37 del 15 febbraio 1994, con il quale è stato dichiarato, tra l'altro, il carattere di eccezionalità delle piogge alluvionali dal 23 settembre 1993 al 31 ottobre 1993 in provincia di Cremona;

Vista la delibera di giunta n. 49574 del 22 marzo 1994 con la quale la regione Lombardia integra l'elenco dei comuni della provincia di Cremona colpiti dalle piogge alluvionali del periodo dal 23 settembre 1993 al 31 ottobre 1993 e stabilisce le provvidenze da applicare nei territori danneggiati;

Ritenuto di accogliere la richiesta integrativa della regione Lombardia;

Decreta:

A parziale modifica del decreto ministeriale n. 94/01025 del 31 gennaio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 15 febbraio 1994, la dichiarazione di eccezionalità delle piogge alluvionali dal 23 settembre 1993 al 31 ottobre 1993 in provincia di Cremona, è estesa ai seguenti territori comunali:

comuni di Olmeneta, Pessina Cremonese, Tornata e Ticengo, provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, della legge n. 185/1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 1994

Il Ministro: POLI BORTONE

94A6678

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 18 luglio 1994.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero agro del comune di Vinchiaturo.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto l'art. 82, secondo comma, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,

Considerato che la soprintendenza archeologica e per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici del Molise, con nota n. 8647 del 20 giugno 1992 ha formulato una proposta di vincolo *ex lege* n. 1497/1939 per l'intero agro del comune di Vinchiaturo, delimitato dai confini comunali con i seguenti comuni limitrofi: Campobasso, Mirabello Sannitico, San Giuliano del Sannio, Guardiaregia, Campochiaro, Colle d'Anchise, Baranello, Busso, rilevando che tale territorio risulta di estremo interesse in quanto a zone coltivate si alternano vaste macchie boscose in cui sono presenti essenze arboree di pregio quali il cerro e la quercia, numerosi rivoli che, tranne il torrente Quirino di portata più consistente, possono essere definiti come fossi iemali localizzati in prevalenza a definizione dei fondi o come demarcazione valliva dei declivi collinari, numerosi insediamenti sparsi di origine rurale interessanti per le loro peculiarità architettoniche, sia per quanto attiene all'uso dei materiali, soprattutto la pietra, sia per quanto riguarda la distribuzione degli ambienti, risalenti anche ad epoche anteriori al sec. XVII, nonché emergenze di notevole importanza, risalenti già al periodo sannitico fra le quali la più evidente è la cinta

muraria di grande estensione, posta tra il comune di Vinchiaturo e quello di Mirabello, che secondo alcuni studiosi racchiudeva la città sannita di «Ruffirio» ed in cui ancora oggi emergono resti di mura poligonali ed ingenti quantità di reperti ceramici e notevolmente rilevanti sono, in un'area ad essa adiacente e precisamente in località «Monteverde», i ruderi di un monastero benedettino la cui fondazione si fa risalire al sec. VII con le vestigia della chiesa di Santa Maria, di stile romanico ed il borgo antico che si sviluppa prevalentemente su un declivio esposto a sud, racchiude tratti della cinta muraria medioevale, con i resti di alcune torri a sezione circolare ed è morfologicamente caratterizzato da strade che seguono il pendio in verticale e da altre, ad esse idealmente ortogonali, che seguono le curve di livello della collinetta lastricate con pietra locale e nei punti di maggiore declivio trasformate in scalinate di più facile accesso, da abitazioni costruite con le stesse pietre e da chiese urbane particolarmente significative quali: Parrocchiale di S. Croce, S. Bernardino da Siena e Purgatorio, S. Maria delle Macchie, antico convento dei Carmelitani, che è situato nell'omonima località;

Rilevato peraltro che nella nota predetta il medesimo ufficio periferico ha evidenziato l'inerzia della regione Molise a procedere agli atti necessari per sottoporre a tutela l'area summenzionata, nonostante la richiesta formulata dalla stessa soprintendenza con nota n. 4103 del 14 marzo 1990;

Rilevata pertanto la necessità di sottoporre l'area, sopradescritta ad un idoneo provvedimento di tutela;

Visto il parere favorevole espresso in merito alla proposta di vincolo dal comitato di settore per i beni ambientali e architettonici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali nella seduta dell'1 e 2 febbraio 1994;

Decreta:

La zona corrispondente all'intero agro del comune di Vinchiaturo così come sopra perimetrata è dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed in applicazione dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed è pertanto soggetta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa ed a quelle previste nel citato decreto del Presidente della Repubblica.

La soprintendenza archeologica e per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Campobasso provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune interessato e che copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Roma, 18 luglio 1994

Il Ministro: FISICHELLA

Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1994
Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 281

94A6683

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 11 ottobre 1994.

Determinazione del valore della prima e seconda cedola interessi, di scadenza 30 settembre e 31 dicembre 1994, relative ai prestiti obbligazionari Cassa depositi e prestiti - IRI a tasso variabile «1994-1999» e «1994-2001».

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 555, reiterato con modificazioni, da ultimo, con il decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, recante «Provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell'indebitamento delle società interamente possedute dallo Stato, nonché ulteriori disposizioni concernenti l'EFIM ed altri organismi»;

Visto il proprio decreto in data 26 settembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 1994 concernente la regolamentazione dei prestiti obbligazionari che la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad emettere per le finalità di cui al decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, concernente razionalizzazione dell'indebitamento delle società per azioni interamente possedute dallo Stato;

Visto in particolare l'art. 1 del menzionato decreto del 26 settembre 1994 in forza del quale «per entrambi i prestiti il tasso d'interesse lordo relativo alla prima cedola concernente il periodo 1° gennaio 1994/30 settembre 1994 e quello relativo alla seconda cedola concernente il periodo 1° ottobre 1994/31 dicembre 1994 sarà determinato con successivo decreto»;

Considerato che la cedola relativa ai primi nove mesi del 1994 non viene corrisposta e avute altresì presenti le attuali condizioni del mercato;

Dovendosi provvedere in merito;

Decreta:

Art. 1.

La prima cedola dei prestiti Cassa depositi e prestiti - IRI a tasso variabile 1° gennaio 1994-1999 e Cassa depositi e prestiti - IRI a tasso variabile 1° gennaio 1994-2001, rappresentante interessi per il periodo 1° gennaio 1994-30 settembre 1994, la cui misura è stabilita nel 7,30%, viene annullata.

Il tasso di interesse lordo posticipato per la seconda cedola dei surrichiamati prestiti, rappresentante interessi per il periodo 1° ottobre 1994-31 dicembre 1994, è stabilita nella misura del 2,50%.

Art. 2.

La seconda cedola dei summenzionati prestiti verrà pagata ai sottoscrittori con modalità *pro-rata temporis*, sulla base di calcolo dei giorni di anno commerciale intercorrenti tra il giorno successivo alla data di pagamento dei titoli e la data di pagamento della cedola, con arrotondamento alla terza cifra decimale.

Art. 3.

Alle obbligazioni di cui all'art. 1, in quanto garantite dallo Stato, si applicano le disposizioni di cui all'art. 12, lettera *i)* e all'art. 59, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, concernenti, rispettivamente, l'imposta sulle successioni e sulle donazioni.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 1994

Il Ministro: DINI

94A6675

DECRETO 17 ottobre 1994.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° maggio 1990 (quinquennali), 1° novembre 1990 (quinquennali), 1° maggio 1991 (settennali), 1° novembre 1991 (settennali), 1° maggio 1992 (settennali), 1° novembre 1992 (settennali) e 1° maggio 1993 (settennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di novembre 1994 e scadenza nel mese di maggio 1995.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 192506/66-AU-213 del 19 aprile 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 23 maggio 1990, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° maggio 1990, sottoscritti per l'importo di lire 12.000 miliardi;

n. 193314/66-AU-225 del 22 ottobre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 19 novembre 1990, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° novembre 1990, sottoscritti per l'importo di lire 8.500 miliardi;

n. 348574/66-AU-238 del 19 aprile 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 21 maggio 1991, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° maggio 1991, sottoscritti per l'importo di lire 9.500 miliardi;

n. 349365/66-AU-249 del 22 ottobre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 26 ottobre 1991, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° novembre 1991, sottoscritti per l'importo di lire 9.500 miliardi;

n. 825479/66-AU-260 del 21 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 24 aprile 1992, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° maggio 1992, sottoscritti per l'importo di lire 10.000 miliardi;

n. 826150/66-AU-268 del 23 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 10 novembre 1992, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° novembre 1992, sottoscritti per l'importo di lire 9.000 miliardi;

n. 100500/66-AU-276 del 22 aprile 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 10 giugno 1993, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° maggio 1993, sottoscritti per l'importo di lire 4.000 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di novembre 1994 e scadenza nel mese di maggio 1995;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole, con godimento nel mese di novembre 1994, relative ai suddetti certificati di credito;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali indicati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di maggio 1995, è determinato nella misura del 5,50%, per tutti i certificati di credito sottoindicati:

CCT quinquennali 1° maggio 1990 emessi per lire 12.000 miliardi, cedola n. 10;

CCT quinquennali 1° novembre 1990 emessi per lire 8.500 miliardi, cedola n. 9;

CCT settennali 1° maggio 1991 emessi per lire 9.500 miliardi, cedola n. 8;

CCT settennali 1° novembre 1991 emessi per lire 9.500 miliardi, cedola n. 7;

CCT settennali 1° maggio 1992 emessi per lire 10.000 miliardi, cedola n. 6;

CCT settennali 1° novembre 1992 emessi per lire 9.000 miliardi, cedola n. 5;

CCT settennali 1° maggio 1993 emessi per lire 4.000 miliardi, cedola n. 4.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto è di L. 3.437.500.000.000 così ripartite:

L. 660.000.000.000 per i CCT quinquennali 1° maggio 1990;

L. 467.500.000.000 per i CCT quinquennali 1° novembre 1990;

L. 522.500.000.000 per i CCT settennali 1° maggio 1991;

L. 522.500.000.000 per i CCT settennali 1° novembre 1991;

L. 550.000.000.000 per i CCT settennali 1° maggio 1992;

L. 495.000.000.000 per i CCT settennali 1° novembre 1992;

L. 220.000.000.000 per i CCT settennali 1° maggio 1993,

e farà carico al capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995, corrispondente al cap. 4691 dell'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 1994

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

94A6676

DECRETO 17 ottobre 1994.

Determinazione del tasso d'interesse annuale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° novembre 1985 (decennali) e 1° novembre 1986 (decennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di novembre 1994 e scadenza nel mese di novembre 1995.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 319632/66-AU-94 del 22 ottobre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 260 del 5 novembre 1985, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° novembre 1985, sottoscritti per l'importo di lire 5.300 miliardi;

n. 625599/66-AU-122 del 24 ottobre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 3 novembre 1986, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° novembre 1986, sottoscritti per l'importo di lire 6.500 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse annuale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevedono che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Visto il decreto ministeriale n. 426161 del 7 aprile 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 21 maggio 1987, con cui, tra l'altro, è stato modificato l'art. 5 del citato decreto ministeriale n. 625599 del 24 ottobre 1986, disponendosi che i pagamenti degli interessi verranno effettuati arrotondando alle 5 lire più vicine l'importo delle cedole relative al taglio minimo da un milione e determinando per moltiplicazione le cedole concernenti gli altri tagli;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse annuale dei suddetti certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di novembre 1994 e scadenza nel mese di novembre 1995;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole, con godimento nel mese di novembre 1994, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali indicati nelle premesse, il tasso di interesse annuale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di novembre 1995, è determinato nella misura:

del 9,65% per i CCT decennali 1° novembre 1985 emessi per lire 5.300 miliardi, cedola n. 10;

del 10,35% per i CCT decennali 1° novembre 1986 emessi per lire 6.500 miliardi, cedola n. 9.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto, tenuto conto di quanto disposto dal decreto ministeriale del 7 aprile 1987, citato nelle premesse, è di L. 1.184.191.875.000, così ripartite:

L. 511.450.000.000 per i CCT decennali 1° novembre 1985;

L. 672.741.875.000 per i CCT decennali 1° novembre 1986,

e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995, corrispondente al cap. 4691 dell'anno in corso.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 1994

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

94A6677

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 29 settembre 1994.

Riconoscimento dell'idoneità dell'Istituto torinese di analisi transazionale e Gestalt, in Torino, all'attivazione di corsi di formazione in psicoterapia nella sede di Torino.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e che fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

Visto l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio dell'attività psicoterapeutica all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, in una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Considerato che per la corretta applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 56/1989 si è proceduto, con decreto ministeriale 20 febbraio 1990, alla costituzione di una apposita commissione di studio con il compito di individuare procedure e criteri specifici atti a consentire il riconoscimento delle attività formative svolte da istituzioni private aventi le medesime finalità delle scuole di specializzazione universitarie in psicoterapia;

Esaminata la relazione finale dell'anzidetta commissione ed i criteri formulati per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56/1989;

Visto il decreto ministeriale 19 settembre 1991, successivamente integrato con i decreti ministeriali 27 gennaio 1992 e 17 marzo 1992, con il quale è stata costituita una commissione consultiva con il compito di fornire l'indispensabile supporto tecnico all'azione del Ministero nell'esame delle domande di riconoscimento prodotte da istituzioni private per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56/1989;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 29 ottobre 1992, recante modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento da parte di istituzioni private per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

Vista l'istanza prodotta dall'Istituto torinese di analisi transazionale e Gestalt, con sede in Torino, intesa ad ottenere il riconoscimento di cui all'art. 3 della citata legge n. 56/1989;

Ritenuto che in ordine alla predetta istanza la commissione di cui al precitato decreto ministeriale 19 gennaio 1991, e successive integrazioni, ha espresso parere favorevole al riconoscimento dell'Istituto torinese di analisi transazionale e Gestalt, con sede in Torino, per i fini di cui all'art. 3 della riferita legge n. 56/1989;

Decreta:

Per i fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, l'Istituto torinese di analisi transazionale e Gestalt, con sede in Torino, è riconosciuto idoneo ad attivare a decorrere dall'anno accademico successivo alla data del presente decreto, corsi di formazione in psicoterapia nella sede di Torino — limitando il numero degli allievi iscrivibili a dieci per ciascun anno di corso —, secondo le modalità indicate nell'istanza di riconoscimento di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 1994

Il Ministro: PODESTÀ

94A6684

DECRETO 29 settembre 1994.

Riconoscimento dell'idoneità della Scuola di formazione e addestramento in psicoterapia - Istituto di psicoterapia del bambino e dell'adolescente, in Milano, all'attivazione di corsi di formazione in psicoterapia nella sede di Milano.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e che fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

Visto l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio dell'attività psicoterapeutica all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, in una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Considerato che per la corretta applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 56/1989 si è proceduto, con decreto ministeriale 20 febbraio 1990, alla costituzione di una apposita commissione di studio con il compito di individuare procedure e criteri specifici atti a consentire il riconoscimento delle attività formative svolte da istituzioni private aventi le medesime finalità delle scuole di specializzazione universitarie in psicoterapia;

Esaminata la relazione finale dell'anzidetta commissione ed i criteri formulati per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56/1989;

Visto il decreto ministeriale 19 settembre 1991, successivamente integrato con decreti ministeriali 27 gennaio 1992 e 17 marzo 1992, con il quale è stata costituita una commissione consultiva con il compito di fornire l'indispensabile supporto tecnico all'azione del Ministero nell'esame delle domande di riconoscimento prodotte da istituzioni private per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56/1989;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 29 ottobre 1992, recante modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento da parte di istituzioni private per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

Vista l'istanza prodotta dalla Scuola di formazione e addestramento in psicoterapia - Istituto di psicoterapia del bambino e dell'adolescente, con sede in Milano, intesa ad ottenere il riconoscimento di cui all'art. 3 della citata legge n. 56/1989;

Ritenuto che in ordine alla predetta istanza la commissione di cui al precitato decreto ministeriale 19 gennaio 1991, e successive integrazioni, ha espresso parere favorevole al riconoscimento della Scuola di formazione e addestramento in psicoterapia - Istituto di psicoterapia del bambino e dell'adolescente, con sede in Milano, per i fini di cui all'art. 3 della riferita legge n. 56/1989;

Decreta:

Per i fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, la Scuola di formazione e addestramento in psicoterapia - Istituto di psicoterapia del bambino e dell'adolescente, con sede in Milano, è riconosciuta idonea ad attivare a decorrere dall'anno accademico successivo alla data del presente decreto, corsi di formazione in psicoterapia nella sede di Milano, secondo le modalità indicate nell'istanza di riconoscimento di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 1994

Il Ministro: PODESTÀ

94A6685

DECRETO 29 settembre 1994.

Riconoscimento dell'idoneità della Scuola di terapia familiare e relazionale, in Napoli, all'attivazione di corsi di formazione in psicoterapia nella sede di Napoli.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e che fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

Visto l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio dell'attività psicoterapeutica all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, in una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Considerato che per la corretta applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 56/1989 si è proceduto, con decreto ministeriale 20 febbraio 1990, alla costituzione di una apposita commissione di studio con il compito di individuare procedure e criteri specifici atti a consentire il riconoscimento delle attività formative svolte da istituzioni private aventi le medesime finalità delle scuole di specializzazione universitarie in psicoterapia;

Esaminata la relazione finale dell'anzidetta commissione ed i criteri formulati per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56/1989;

Visto il decreto ministeriale 19 settembre 1991, successivamente integrato con decreti ministeriali 27 gennaio 1992 e 17 marzo 1992, con il quale è stata costituita una commissione consultiva con il compito di fornire l'indispensabile supporto tecnico all'azione del Ministero nell'esame delle domande di riconoscimento prodotte da istituzioni private per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56/1989;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 29 ottobre 1992, recante modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento da parte di istituzioni private per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

Vista l'istanza prodotta dalla Scuola di terapia familiare e relazionale, con sede in Napoli, intesa ad ottenere il riconoscimento di cui all'art. 3 della citata legge n. 56/1989;

Ritenuto che in ordine alla predetta istanza la commissione di cui al precitato decreto ministeriale 19 gennaio 1991, e successive integrazioni, ha espresso parere favorevole al riconoscimento della Scuola di terapia familiare e relazionale, con sede in Napoli, per i fini di cui all'art. 3 della riferita legge n. 56/1989;

Decreta:

Per i fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, la Scuola di terapia familiare e relazionale, con sede in Napoli, è riconosciuta idonea ad attivare a decorrere

dall'anno accademico successivo alla data del presente decreto, corsi di formazione in psicoterapia nella sede di Napoli, secondo le modalità indicate nell'istanza di riconoscimento di cui alle premesse.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 1994

Il Ministro: PODESTÀ

94A6686

DECRETO 29 settembre 1994.

Riconoscimento dell'idoneità del Centro studi di terapia familiare e relazionale, in Roma, all'attivazione di corsi di formazione in psicoterapia nelle sedi di Roma, Prato, Torino, Catania e Bari.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e che fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

Visto l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio dell'attività psicoterapeutica all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, in una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione:

Considerato che per la corretta applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 56/1989 si è proceduto, con decreto ministeriale 20 febbraio 1990, alla costituzione di una apposita commissione di studio con il compito di individuare procedure e criteri specifici atti a consentire il riconoscimento delle attività formative svolte da istituzioni private aventi le medesime finalità delle scuole di specializzazione universitarie in psicoterapia;

Esaminata la relazione finale dell'anzidetta commissione ed i criteri formulati per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56/1989;

Visto il decreto ministeriale 19 settembre 1991, successivamente integrato con decreti ministeriali 27 gennaio 1992 e 17 marzo 1992, con il quale è stata costituita una commissione consultiva con il compito di fornire l'indispensabile supporto tecnico all'azione del Ministero nell'esame delle domande di riconoscimento prodotte da istituzioni private per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56/1989;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 29 ottobre 1992, recante modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento da parte di istituzioni private per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

Vista l'istanza prodotta dal Centro studi di terapia familiare e relazionale, con sede in Roma, intesa ad ottenere il riconoscimento di cui all'art. 3 della citata legge n. 56/1989;

Ritenuto che in ordine alla predetta istanza la commissione di cui al precitato decreto ministeriale 19 gennaio 1991, e successive integrazioni, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del Centro studi di terapia familiare e relazionale, con sede in Roma, per i fini di cui all'art. 3 della riferita legge n. 56/1989;

Decreta:

Per i fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, il Centro studi di terapia familiare e relazionale, con sede in Roma, è riconosciuto idoneo ad attivare a decorrere dall'anno accademico successivo alla data del presente decreto, corsi di formazione in psicoterapia nelle sedi di: tre sedi a Roma (EIFCOS, Random e I P R), una sede a Prato (CSAPR), una sede a Torino (EMMECI), una sede a Catania (CTR), una sede a Bari (Change) — per un numero complessivo di venti allievi per ciascun anno per ogni sede —, secondo le modalità indicate nell'istanza di riconoscimento di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 1994

Il Ministro: PODESTÀ

94A6687

DECRETO 29 settembre 1994.

Riconoscimento dell'idoneità dell'Associazione italiana per lo studio della psicologia analitica - AIPA, in Roma e Milano, all'attivazione di corsi di formazione in psicoterapia nelle sedi di Roma e Milano.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e che fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

Visto l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio dell'attività psicoterapeutica all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, in una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Considerato che per la corretta applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 56/1989 si è proceduto, con decreto ministeriale 20 febbraio 1990, alla costituzione di una apposita commissione di studio con il compito di individuare procedure e criteri specifici atti a consentire il riconoscimento delle attività formative svolte da istituzioni private aventi le medesime finalità delle scuole di specializzazione universitarie in psicoterapia;

Esaminata la relazione finale dell'anzidetta commissione ed i criteri formulati per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56/1989;

Visto il decreto ministeriale 19 settembre 1991, successivamente integrato con decreti ministeriali 27 gennaio 1992 e 17 marzo 1992, con il quale è stata costituita una commissione consultiva con il compito di fornire l'indispensabile supporto tecnico all'azione del Ministero nell'esame delle domande di riconoscimento prodotte da istituzioni private per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56/1989;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 29 ottobre 1992, recante modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento da parte di istituzioni private per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

Vista l'istanza prodotta dall'Associazione italiana per lo studio della psicologia analitica - AIPA, con sede in Roma e Milano, intesa ad ottenere il riconoscimento di cui all'art. 3 della citata legge n. 56/1989;

Ritenuto che in ordine alla predetta istanza la commissione di cui al precitato decreto ministeriale 19 gennaio 1991, e successive integrazioni, ha espresso parere favorevole al riconoscimento dell'Associazione italiana per lo studio della psicologia analitica - AIPA, con sede in Roma e Milano, per i fini di cui all'art. 3 della riferita legge n. 56/1989;

Decreta:

Per i fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, l'Associazione italiana per lo studio della psicologia analitica - AIPA, con sede in Roma e Milano, è riconosciuta idonea ad attivare a decorrere dall'anno accademico successivo alla data del presente decreto, corsi di formazione in psicoterapia nella sede di Roma con un massimo di quindici allievi e nella sede di Milano con un massimo di cinque allievi, secondo le modalità indicate nell'istanza di riconoscimento di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 1994

Il Ministro: PODESTÀ

94A6688

DECRETO 29 settembre 1994.

Riconoscimento dell'idoneità dell'Istituto italiano di psicoanalisi di gruppo - Scuola italiana di psicoanalisi di gruppo, in Roma, Palermo, Catania e Messina, all'attivazione di corsi di formazione in psicoterapia nelle sedi di Roma, Palermo, Catania e Messina.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e che fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

Visto l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio dell'attività psicoterapeutica all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, in una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Considerato che per la corretta applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 56/1989 si è proceduto, con decreto ministeriale 20 febbraio 1990, alla costituzione di una apposita commissione di studio con il compito di individuare procedure e criteri specifici atti a consentire il riconoscimento delle attività formative svolte da istituzioni private aventi le medesime finalità delle scuole di specializzazione universitarie in psicoterapia;

Esaminata la relazione finale dell'anzidetta commissione ed i criteri formulati per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56/1989;

Visto il decreto ministeriale 19 settembre 1991, successivamente integrato con decreti ministeriali 27 gennaio 1992 e 17 marzo 1992, con il quale è stata costituita una commissione consultiva con il compito di fornire l'indispensabile supporto tecnico all'azione del Ministero nell'esame delle domande di riconoscimento prodotte da istituzioni private per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56/1989;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 29 ottobre 1992, recante modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento da parte di istituzioni private per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

Vista l'istanza prodotta dall'Istituto italiano di psicoanalisi di gruppo - Scuola italiana di psicoanalisi di gruppo, con sedi in Roma, Palermo, Catania e Messina, intesa ad ottenere il riconoscimento di cui all'art. 3 della citata legge n. 56/1989;

Ritenuto che in ordine alla predetta istanza la commissione di cui al precitato decreto ministeriale 19 gennaio 1991, e successive integrazioni, ha espresso parere favorevole al riconoscimento dell'Istituto italiano di

psicoanalisi di gruppo - Scuola italiana di psicoanalisi di gruppo, con sedi in Roma, Palermo, Catania e Messina, per i fini di cui all'art. 3 della riferita legge n. 56/1989;

Decreta:

Per i fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, l'Istituto italiano di psicoanalisi di gruppo - Scuola italiana di psicoanalisi di gruppo, con sedi in Roma, Palermo, Catania e Messina, è riconosciuto idoneo ad attivare a decorrere dall'anno accademico successivo alla data del presente decreto, corsi di formazione in psicoterapia nelle sedi di Roma, Palermo, Catania e Messina, secondo le modalità indicate nell'istanza di riconoscimento di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 1994

Il Ministro: PODESTÀ

94A6689

DECRETO 29 settembre 1994.

Riconoscimento dell'idoneità della Scuola adleriana di psicoterapia, in Torino, all'attivazione di corsi di formazione in psicoterapia nella sede di Torino.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e che fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

Visto l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio dell'attività psicoterapeutica all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, in una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Considerato che per la corretta applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 56/1989 si è proceduto, con decreto ministeriale 20 febbraio 1990, alla costituzione di una apposita commissione di studio con il compito di individuare procedure e criteri specifici atti a consentire il riconoscimento delle attività formative svolte da istituzioni private aventi le medesime finalità delle scuole di specializzazione universitarie in psicoterapia;

Esaminata la relazione finale dell'anzidetta commissione ed i criteri formulati per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56/1989;

Visto il decreto ministeriale 19 settembre 1991, successivamente integrato con decreti ministeriali 27 gennaio 1992 e 17 marzo 1992, con il quale è stata costituita una commissione consultiva con il compito di fornire l'indispensabile supporto tecnico all'azione del Ministero nell'esame delle domande di riconoscimento prodotte da istituzioni private per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56/1989;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 29 ottobre 1992, recante modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento da parte di istituzioni private per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

Vista l'istanza prodotta dalla Scuola adleriana di psicoterapia, con sede in Torino, intesa ad ottenere il riconoscimento di cui all'art. 3 della citata legge n. 56/1989;

Ritenuto che in ordine alla predetta istanza la commissione di cui al precitato decreto ministeriale 19 gennaio 1991, e successive integrazioni, ha espresso parere favorevole al riconoscimento della Scuola adleriana di psicoterapia, con sede in Torino, per i fini di cui all'art. 3 della riferita legge n. 56/1989;

Decreta:

Per i fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, della Scuola adleriana di psicoterapia, con sede in Torino, è riconosciuta idonea ad attivare a decorrere dall'anno accademico successivo alla data del presente decreto, corsi di formazione in psicoterapia nella sede di Torino, secondo le modalità indicate nell'istanza di riconoscimento di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 1994

Il Ministro: PODESTÀ

94A6690

DECRETO 29 settembre 1994.

Riconoscimento dell'idoneità della Scuola di psicoterapia psicosintetica - Società italiana di psicosintesi terapeutica (S.I.P.T.), in Firenze, all'attivazione di corsi di formazione in psicoterapia nella sede di Firenze.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e che fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

Visto l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio dell'attività psicoterapeutica all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, in una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Considerato che per la corretta applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 56/1989 si è proceduto, con decreto ministeriale 20 febbraio 1990, alla costituzione di una apposita commissione di studio con il compito di individuare procedure e criteri specifici atti a consentire il riconoscimento delle attività formative svolte da istituzioni private aventi le medesime finalità delle scuole di specializzazione universitarie in psicoterapia;

Esaminata la relazione finale dell'anzidetta commissione ed i criteri formulati per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56/1989;

Visto il decreto ministeriale 19 settembre 1991, successivamente integrato con decreti ministeriali 27 gennaio 1992 e 17 marzo 1992, con il quale è stata costituita una commissione consultiva con il compito di fornire l'indispensabile supporto tecnico all'azione del Ministero nell'esame delle domande di riconoscimento prodotte da istituzioni private per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56/1989;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 29 ottobre 1992, recante modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento da parte di istituzioni private per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

Vista l'istanza prodotta dalla Scuola di psicoterapia psicosintetica - Società italiana di psicosintesi terapeutica (S.I.P.T.), con sede in Firenze, intesa ad ottenere il riconoscimento di cui all'art. 3 della citata legge n. 56/1989;

Ritenuto che in ordine alla predetta istanza la commissione di cui al precitato decreto ministeriale 19 gennaio 1991, e successive integrazioni, ha espresso parere favorevole al riconoscimento della Scuola di psicoterapia psicosintetica - Società italiana di psicosintesi terapeutica (S.I.P.T.), con sede in Firenze, per i fini di cui all'art. 3 della riferita legge n. 56/1989;

Decreta:

Per i fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, della Scuola di psicoterapia psicosintetica - Società italiana di psicosintesi terapeutica (S.I.P.T.), con sede in Firenze, è riconosciuta idonea ad attivare a decorrere dall'anno accademico successivo alla data del presente decreto, corsi di formazione in psicoterapia nella sede di Firenze, secondo le modalità indicate nell'istanza di riconoscimento di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 1994

Il Ministro: PODESTÀ

94A6691

DECRETO 29 settembre 1994.

Riconoscimento dell'idoneità della Scuola di psicoterapia della famiglia, in Milano, all'attivazione di corsi di formazione in psicoterapia nella sede di Milano.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e che fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

Visto l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio dell'attività psicoterapeutica all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, in una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Considerato che per la corretta applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 56/1989 si è proceduto, con decreto ministeriale 20 febbraio 1990, alla costituzione di una apposita commissione di studio con il compito di individuare procedure e criteri specifici atti a consentire il riconoscimento delle attività formative svolte da istituzioni private aventi le medesime finalità delle scuole di specializzazione universitarie in psicoterapia;

Esaminata la relazione finale dell'anzidetta commissione ed i criteri formulati per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56/1989;

Visto il decreto ministeriale 19 settembre 1991, successivamente integrato con decreti ministeriali 27 gennaio 1992 e 17 marzo 1992, con il quale è stata costituita una commissione consultiva con il compito di fornire l'indispensabile supporto tecnico all'azione del Ministero nell'esame delle domande di riconoscimento prodotte da istituzioni private per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56/1989;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 29 ottobre 1992, recante modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento da parte di istituzioni private per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

Vista l'istanza prodotta dalla Scuola di psicoterapia della famiglia, con sede in Milano, intesa ad ottenere il riconoscimento di cui all'art. 3 della citata legge n. 56/1989;

Ritenuto che in ordine alla predetta istanza la commissione di cui al precitato decreto ministeriale 19 gennaio 1991, e successive integrazioni, ha espresso parere favorevole al riconoscimento della Scuola di psicoterapia della famiglia, con sede in Milano, per i fini di cui all'art. 3 della riferita legge n. 56/1989;

Decreta:

Per i fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, la Scuola di psicoterapia della famiglia, con sede in Milano, è riconosciuta idonea ad attivare a decorrere dall'anno accademico successivo alla data del presente decreto, corsi di formazione in psicoterapia nella sede di Milano, secondo le modalità indicate nell'istanza di riconoscimento di cui alle premesse.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 1994

Il Ministro: PODESTÀ

94A6692

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 4 ottobre 1994.

Riconoscimento del titolo abilitante estero della sig.ra Cullinan Teresa per l'esercizio della professione di terapista della riabilitazione in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI OSPEDALI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Bachelor of science in Physiotherapy» conseguito nel Regno Unito dalla sig.ra Cullinan Teresa;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «terapista della riabilitazione», conseguito in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Udito il parere della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del sopra citato decreto legislativo, espresso nella seduta del 20 giugno 1994;

Decreta:

Il titolo di studio, diploma di «Bachelor of science in Physiotherapy» conseguito nel Regno Unito in data 4 luglio 1988 dalla sig.ra Cullinan Teresa, nata a County Tyrone (Irlanda) il 3 gennaio 1965, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «terapista della riabilitazione» ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 1994

Il direttore generale: D'ARI

94A6679

DECRETO 4 ottobre 1994.

Riconoscimento del titolo abilitante estero del sig. Goethals Walter per l'esercizio della professione di terapista della riabilitazione in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI OSPEDALI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiôre che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Gegradueerde in de Kinesitherapie» conseguito in Belgio dal sig. Goethals Walter;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «terapista della riabilitazione»;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Udito il parere della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del sopra citato decreto legislativo, espresso nella seduta del 20 giugno 1994;

Decreta:

Il titolo di studio, diploma di «Gegradueerde in de Kinesitherapie» conseguito in Belgio in data 29 giugno 1976 dal sig. Goethals Walter, nato ad Anderlecht (Belgio) il 2 aprile 1953, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «terapista della riabilitazione» ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 1994

Il direttore generale: D'ARI

94A6680

DECRETO 4 ottobre 1994.

Riconoscimento del titolo abilitante estero del sig. Bourgeois Jacques, Olivier, Paul, Andre, per l'esercizio della professione di terapista della riabilitazione in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Masseur-Kinesitherapeute» conseguito in Francia dal sig. Bourgeois Jacques, Olivier, Paul, Andre;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «terapista della riabilitazione» conseguito in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Udito il parere della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del sopra citato decreto legislativo, espresso nella seduta dell'11 maggio 1994;

Decreta:

Il titolo di studio, diploma di «Masseur-Kinesitherapeute» conseguito in Francia in data 22 settembre 1986 dal sig. Bourgeois Jacques, Olivier, Paul, Andre, nato a Bagnols sur Ceze (Francia) il 20 giugno 1963, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «terapista della riabilitazione» ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 1994

Il direttore generale: D'ARI

94A6681

DECRETO 10 ottobre 1994.

Riconoscimento del titolo abilitante estero della sig.ra Vanderbeke Krista per l'esercizio della professione di terapista della riabilitazione in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Graad van licentiaat in de motorische revalidatie en kinesitherapie» conseguito in Belgio dalla sig.ra Vanderbeke Krista;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «terapista della riabilitazione» conseguito in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Udito il parere della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del sopra citato decreto legislativo, espresso nella seduta del 3 ottobre 1994;

Decreta:

Il titolo di studio, diploma di «Graad van licentiaat in de motorische revalidatie en kinesitherapie» conseguito in Belgio in data 30 giugno 1979 dalla sig.ra Vanderbeke Krista, nata a Fataki il 18 febbraio 1956, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «terapista della riabilitazione» ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 1994

Il direttore generale: D'ARI

94A6682

ORDINANZA 30 luglio 1994.

Condizioni di polizia sanitaria e certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dai Paesi dell'America del Sud.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 231;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 557;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, attuazione delle direttive n. 91/497 CEE e n. 91/498 CEE, concernenti problemi sanitari in materia di produzioni ed immissione sul mercato di carni fresche;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1993;

Vista l'ordinanza ministeriale 27 agosto 1993, riguardante le condizioni di polizia sanitaria e certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dai Paesi dell'America del Sud;

Vista la decisione della Commissione n. 93/402 CEE, e successiva modificazione del 27 luglio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti da Paesi dell'America del Sud;

Vista la decisione della Commissione del 26 maggio 1994, n. 94/334 CE, che modifica la decisione n. 93/402 CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dai Paesi dell'America del Sud per tener conto di talune carni provenienti dall'Uruguay;

Vista la decisione della Commissione del 26 maggio 1994, n. 94/335 CE, che modifica la decisione n. 93/402 CE, relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti da taluni Paesi dell'America del Sud in modo da tener conto di alcuni aspetti relativi agli Stati di Sao Paulo e Ninas Gerais (Brasile);

Ritenuto necessario dettare nuove disposizioni per conformarsi a quanto stabilito nelle decisioni comunitarie richiamate;

Ordina:

Art. 1.

1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:

a) carni fresche: i prodotti corrispondenti alla definizione di cui all'art. 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286;

b) carni fresche disossate: le carni di cui alla lettera *a)* del presente articolo, inclusi i muscoli diaframmatici ed escluse le frattaglie, dalle quali siano state asportate le ossa e le principali ghiandole linfatiche accessibili;

c) frattaglie rifilate:

cuori dai quali siano stati completamente asportati i linfonodi, il tessuto connettivo ed il grasso aderente;

fegati dai quali siano stati completamente asportati i linfonodi, il tessuto connettivo ed il grasso aderente;

muscoli masseteri incisi conformemente all'allegato I, cap. VIII, punto 41, del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e dai quali siano stati completamente asportati i linfonodi, il tessuto connettivo ed il grasso aderente;

lingua con epitelio, senza osso, cartilagine o tonsille;

polmoni dai quali siano stati asportati la trachea, i bronchi principali e le ghiandole linfatiche mediastinali e bronchiali;

altre frattaglie senza osso nè cartilagine, dalle quali siano stati completamente asportati i linfonodi, il tessuto connettivo, il grasso aderente e la mucosa.

Art. 2.

1. Ferme restando le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 93 del 3 marzo 1993, è autorizzata l'importazione in Italia, in provenienza dai territori definiti nell'allegato I, di carni fresche delle categorie menzionate nell'allegato II, conformi alle garanzie prescritte dal certificato sanitario redatto secondo i modelli di cui all'allegato III. Detto certificato consta di un certificato sanitaria generale, redatto secondo la parte 1 dell'allegato III, e di uno dei certificati sanitari specifici, redatti secondo la parte 2 dello stesso allegato.

Art. 3.

1. È consentita l'importazione, in Italia, previa autorizzazione ministeriale, delle frattaglie di cui all'art. 1, lettera *c)*, destinate alla fabbricazione di prodotti cotti a base di carne trattati termicamente; le frattaglie devono rispondere alle garanzie previste dal certificato sanitario, redatto secondo l'allegato III, il quale consta di un certificato sanitario generale, redatto secondo la parte 1 di detto allegato e di uno dei certificati sanitari specifici redatti secondo la parte 2 dello stesso allegato. L'autorizzazione è concessa soltanto agli stabilimenti riconosciuti per tali importazioni. L'elenco di tali stabilimenti viene comunicato alla Commissione CEE con le relative condizioni di autorizzazioni.

2. Il riconoscimento sarà concesso, a domanda degli interessati da inoltrare al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi veterinari, soltanto agli

stabilimenti di trasformazione sottoposti a controllo veterinario permanente, a condizione che sia fornita la garanzia che la materia prima sarà utilizzata esclusivamente per gli scopi previsti, che la stessa non verrà in alcun caso in contatto con altri prodotti non sterilizzati, e che essa non lascerà lo stabilimento nello stato originario, salvo casi di emergenza in cui verrà trasportata ad uno degli impianti di cui al decreto legislativo n. 508 del 14 dicembre 1992.

3. Per l'importazione, devono inoltre essere rispettate le seguenti condizioni:

a) dal momento della spedizione verso il territorio comunitario, la materia prima deve essere chiusa in contenitori impermeabili e sigillati. I cartoni, i contenitori ed i documenti di accompagnamento devono recare la seguente dicitura: «Da usare esclusivamente per la produzione di prodotti cotti a base di carne». I contenitori ed i documenti di accompagnamento devono inoltre recare l'indicazione del nome ed indirizzo dello stabilimento di trasformazione di destinazione;

b) gli importatori o i loro rappresentanti devono comunicare con almeno un giorno lavorativo di anticipo, al posto di ispezione frontaliero al quale i prodotti saranno presentati, le informazioni riguardanti la data di arrivo, il mezzo di trasporto usato, la quantità dei prodotti, l'origine e la destinazione finale degli stessi;

c) l'invio a destino della materia prima deve essere segnalato a cura del posto di ispezione frontaliero, a mezzo del sistema informativo ANIMO o con telegramma o telefax, all'autorità veterinaria locale sotto la cui giurisdizione ricade lo stabilimento di trasformazione;

d) la materia prima deve essere trasportata direttamente, senza rottura del carico, con contenitori o mezzi di trasporto stagni e debitamente sigillati, verso lo stabilimento di destinazione riconosciuto;

e) durante il processo di fabbricazione la materia prima deve essere sterilizzata in recipienti ermeticamente chiusi, in modo da raggiungere un valore Fc minimo di 3 o essere sottoposta ad un trattamento termico fino al raggiungimento di una temperatura di almeno 80° C al centro della massa; il controllo veterinario dovrà assicurare che il prodotto finito abbia effettivamente raggiunto tale valore;

f) i veicoli, i contenitori o gli altri mezzi di trasporto di cui alla lettera *d)*, come pure tutte le attrezzature e gli utensili entrati in contatto con la materia prima anteriormente alla sterilizzazione, devono essere puliti e disinfettati e gli imballaggi ed i condizionamenti devono essere distrutti in un inceneritore.

Art. 4.

1. È consentita l'importazione in Italia, previa autorizzazione ministeriale, delle frattaglie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *c)*, destinate alla produzione di alimenti per animali familiari, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 2, comma 1. La materia prima inoltre, deve:

essere trasportata direttamente verso lo stabilimento di trasformazione riconosciuto per tali importazioni, in contenitori o mezzi di trasporto a tenuta stagna e convenientemente sigillati;

i contenitori ed i documenti di accompagnamento devono recare la dicitura «Destinato esclusivamente alla fabbricazione di alimenti per animali» e l'indicazione della denominazione ed indirizzo dello stabilimento di destinazione;

essere sterilizzata in modo da raggiungere un valore Fc minimo di 3 in un recipiente ermeticamente chiuso. Il prodotto finito deve essere sottoposto ad un controllo veterinario atto a garantire che il suddetto valore sia stato effettivamente raggiunto.

2. I veicoli, i contenitori e gli altri mezzi di trasporto, come pure tutte le attrezzature e gli utensili entrati in contatto con la materia prima anteriormente alla sterilizzazione devono essere puliti e disinfettati e gli imballaggi ed i condizionamenti distrutti in un inceneritore.

3. La materia prima dovrà essere utilizzata esclusivamente per gli scopi previsti nello stabilimento di trasformazione autorizzato e non potrà essere trasferita altrove se non diretta ad uno degli impianti di cui al decreto legislativo n. 508 del 14 dicembre 1992.

4. Si applicano le disposizioni relative all'obbligo della segnalazione a destino previsto dall'art. 3, lettera *c)*.

Art. 5.

1. All'importazione di organi, ghiandole e tessuti per la produzione di medicinali si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 4 per quanto compatibili.

Art. 6.

1. È abrogata l'ordinanza ministeriale 27 agosto 1993 relativa alle condizioni di polizia sanitaria e certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dai Paesi dell'America del Sud.

Art. 7.

1. La presente ordinanza sarà trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 1994

p. *Il Ministro:* NISTICÒ

Registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 1994
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 275

ALLEGATO I

DELIMITAZIONE DEI TERRITORI DELL'AMERICA DEL SUD AI FINI DELLA CERTIFICAZIONE VETERINARIA DI POLIZIA SANITARIA

Paese	Territorio		Delimitazione del territorio
	Codice	Versione	
Argentina	AR	01/93	Tutto il paese
	AR-1	01/93	Territorio a sud del 42° parallelo
	AR-2	01/93	Territorio a nord del 42° parallelo, eccetto Chaco e Formosa
	AR-3	01/93	Province di Entre Ríos, Corrientes e Misiones
	AR-4	01/93	Province di Catamarca, San Juan, La Rioja, Mendoza Neuquen e Río Negro e il dipartimento di Patagones, provincia di Buenos Aires
Brasile	BR	01/93	Tutto il paese
	BR-1	01/94	Stati di : Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais (eccetto le delegazioni regionali di Oliveira, Passos, São Gonçalo de Sapucai, Setelagoas e Bambuí), São Paulo, Espirito Santo, Mato Grosso do Sul (eccetto i comuni di Sonora, Aquidauana, Bonoquena, Bonito, Caracol, Coxim, Jardim, Ladario, Miranda, Pedro Gomes, Porto Murtinho, Rio Negro e Rio Verde de Mato Grosso)
Cile	CL	01/93	Tutto il paese
Colombia	CO	01/93	Tutto il paese
	CO-1	01/93	Settore delimitato dai seguenti confini : dal punto in cui il fiume Murri si getta nel fiume Atrato, a valle verso la foce del fiume Atrato nell'Oceano Atlantico, quindi da questo punto fino alla frontiera con il Panama lungo la costa atlantica fino a Cabo Tiburon ; da questo punto in direzione del Pacifico, lungo la frontiera tra Colombia e Panama ; da quest'ultimo punto fino alla foce del fiume Valle lungo la costa del Pacifico e da questo punto lungo una retta riconducente alla confluenza tra il fiume Murri e il fiume Atrato
	CO-2	01/93	Comuni di: Arboletas, Necocli, San Pedro de Uraba, Turbo, Apartado, Chigorodo, Mutata, Dabeiba, Uramita, Murindo, Riosucio (riva destra del fiume Atrato) e Frontino
	CO-3	01/93	Settore delimitato dai seguenti confini: dalla foce del fiume Sinu nell'Oceano Atlantico, risalendo a monte lungo questo fiume verso la sorgente ad Alto Paramillo, quindi da questo in direzione di Puerto Rey sull'Oceano Atlantico, lungo il confine tra i dipartimenti di Antioquia e Cordoba, *quindi da quest'ultimo punto in direzione* della foce del fiume Sinu, lungo la costa atlantica
Paraguay	PY	01/93	Tutto il paese
Uruguay	UY	01/93	Tutto il paese

« *ALLEGATO II*

Versione n. 01/94

GARANZIE DI POLIZIA SANITARIA RICHIESTE PER LA CERTIFICAZIONE [1]

Paese	Territorio	Carni fresche				Carni fresche disossate				Frattaglie						
		Specie				Specie				bovine						ovine
		Bovini	Ovini/ caprini	Suini	Equini	Bovini	Ovini/ caprini	Suini	Equini	CU [2]	PC [2]				PT [2]	PT [2]
											1	2	3	4		
Argentina	AR	—	—	—	D	—	—	—	D	—	—	—	—	—	F	—
	AR-1	B	B	—	D	B	B	—	D	B	B	B	B	B	B	B
	AR-2	—	—	—	D	A	—	—	D	—	—	—	E	E	F	—
	AR-3	—	—	—	D	A	C	—	D	—	—	—	E	E	F	—
	AR-4	—	—	—	D	A	C	—	D	—	—	—	E	E	F	—
Brasile	BR	—	—	—	D	—	—	—	D	—	—	—	—	—	—	—
	BR-1	—	—	—	D	A	—	—	D	—	—	—	—	—	F	—
Cile	CL	B	B	—	D	B	B	—	D	B	B	B	B	B	B	B
Colombia	CO	—	—	—	D	—	—	—	D	—	—	—	—	—	—	—
	CO-1	—	—	—	D	A	—	—	D	—	—	—	—	—	—	—
	CO-2	—	—	—	D	—	—	—	D	—	—	—	—	—	—	—
	CO-3	—	—	—	D	A	—	—	D	—	—	—	—	—	—	—
Paraguay	PY	—	—	—	D	A	—	—	D	—	—	—	—	—	F	—
Uruguay	UY	—	—	—	D	A	C	—	D	—	E	—	E	E	F	G

[1] Le lettere (A, B, C, D, E, F, G) che figurano nelle tabelle corrispondono ai modelli di certificati sanitari specifici di cui all'allegato III, parte 2 della decisione 93/402/CEE che devono accompagnare ciascuno dei prodotti conformemente all'articolo 2 della suddetta decisione 93/402/CEE

[2] CU: Consumo umano

PC: Destinati alla fabbricazione di prodotti cotti a base di carni

1 = cuori
2 = fegati
3 = muscoli masseteri
4 = lingue

} quali descritti all'articolo 1, lettera c) della decisione 93/402/CEE

PT: Destinati alla produzione di alimenti per animali familiari »

ALLEGATO III - *Parte I*

CERTIFICATO SANITARIO

Paese di destinazione: ....

Numero di certificati di salubrità (1): ....

Paese esportatore: .... Codice del territorio: ....

Ministero: ....

Servizio: ....

Riferimenti: ....
(facoltativo)

I. *Identificazione delle carni*

Carni di: ....
(specie animale)

Tipo dei pezzi: ....

Tipo di imballaggio: ....

Numero dei pezzi o degli imballaggi: ....

Peso netto: ....

II. *Provenienza delle carni*

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) macello(i) riconosciuto(i) (2): ....

....

....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i) (2): ....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) magazzino(i) frigorifero(i) riconosciuto(i) (2): ....

....

....

III. *Destinazione delle carni*

Le carni sono spedite da ....
(luogo di spedizione)

a ....
(Paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto (3): ....

Nome e indirizzo dello speditore: ....

....

Nome e indirizzo del destinatario: ....

(1) Facoltativo.

(2) Facoltativo quando il Paese di destinazione autorizza l'importazione di carni fresche per impieghi diversi dal consumo umano. In applicazione dell'articolo 19 lettera *a)* della direttiva 72/462/CEE.

(3) Per i contenitori indicare il numero d'immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

ALLEGATO III - *Parte 2*

MODELLO *A*

IV. *Attestato di sanità:*

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1. le carni fresche disossate delle specie bovine (4) sopradescritte derivano:

— da animali che hanno soggiornato nel territorio descritto nella versione n. .... dell'allegato *A* della decisione della Commissione 92/000/CEE con il codice .... per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi;

— da animali che hanno trascorso detto periodo in una zona in cui si pratica regolarmente la vaccinazione dei bovini contro l'afta epizootica ed il relativo controllo ufficiale;

— da animali provenienti da allevamenti non soggetti a restrizioni ufficiali per motivi di sanità animale, in cui non si sono verificati casi di afta epizootica nei sessanta giorni precedenti la loro spedizione e intorno ai quali, nel raggio di 25 km, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi trenta giorni;

— da animali che hanno trascorso almeno quaranta giorni prima della partenza nell'allevamento d'origine e che sono stati trasportati direttamente dall'allevamento d'origine al macello riconosciuto in questione, senza passare attraverso un mercato, senza avere contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste per l'esportazione delle rispettive carni verso la Comunità e, sono stati impiegati mezzi di trasporto, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico;

— da animali che, nel corso dell'ispezione sanitaria *ante mortem* di cui al capitolo VI dell'allegato I della direttiva 64/433/CEE, effettuata presso il macello nelle ventiquattro ore precedenti la macellazione, sono stati sottoposti in particolare ad un esame della bocca e degli zoccoli, da cui è risultata l'assenza di sintomi di afta epizootica.

2. Le carni fresche disossate provengono da uno stabilimento o da stabilimenti in cui, in caso di scoperta di un focolaio di afta epizootica, le operazioni di preparazione delle carni destinate all'esportazione verso la Comunità europea possono riprendere soltanto previo abbattimento di tutti gli animali presenti, eliminazione di tutte le carni, pulizia totale e disinfezione totale dello stabilimento (degli stabilimenti), effettuati sotto il controllo ufficiale.

3. Le carni fresche disossate descritte qui sotto provengono da carcasse (I) che hanno subito una maturazione a una temperatura ambiente superiore a + 2° C per almeno ventiquattro ore prima del disossamento (II) e nelle quali, dopo maturazione e prima del disossamento. Il valore del PH misurato elettronicamente all'interno del muscolo *longissimus dorsi* è stato registrato a meno di 6,0 in ciascun caso.

4. Data della macellazione .... (5).

5. ....

Fatto a ...., il ....
(luogo) (data)
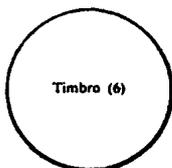
Timbro (6)

(Firma del veterinario ufficiale)

....
(Nome del firmatario a lettere maiuscole, accompagnato dal titolo e dalle qualifiche)

---

(4) Carni fresche disossate: le carni rispondenti alla definizione di cui all'articolo 1 della decisione della Commissione 00/000/CEE.

(5) Gli Stati membri non autorizzano le importazioni di carni ottenute da animali macellati anteriormente alla data d'inclusione del territorio di riferimento nell'allegato I o durante un periodo in cui la Commissione delle Comunità europee ha adottato misure restrittive.

(6) La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.

MODELLO *B*

IV. *Attestato di sanità:*

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che;

1. le carni fresche sopradescritte derivano:
   — da animali nati, allevati e macellati nel territorio descritto nella versione n. .... dell'allegato I della decisione della Commissione 00/000/CEE con il codice .... versione n. ....
   — da animali provenienti da allevamenti in cui non si sono verificati casi di afta epizootica nei trenta giorni precedenti la loro spedizione e intorno ai quali, nel raggio di 10 km, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi 12 mesi;

   da animali che sono stati trasportati direttamente dall'allevamento d'origine al macello riconosciuto in questione, senza avere contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste per l'esportazione delle rispettive carni verso la Comunità e, se sono stati impiegati mezzi di trasporto, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico;
   — da animali che, nel corso dell'ispezione sanitaria *ante mortem* di cui alla direttiva 72/433/CEE, effettuata presso il macello nelle ventiquattro ore precedenti la macellazione, è risultata l'assenza di sintomi di afta epizootica;
   — nel caso di carni fresche di ovini e caprini, da animali non provenienti da un allevamento soggetto a divieto per ragioni sanitarie, in conseguenza del manifestarsi di un caso di brucellosi ovina o caprina nelle sei settimane precedenti.
2. Le carni fresche summenzionate provengono da uno stabilimento o da stabilimenti in cui, in caso di scoperta di un focolaio di afta epizootica, le operazioni di preparazione delle carni destinate all'esportazione verso la Comunità europea possono riprendere soltanto previo abbattimento di tutti gli animali presenti, eliminazione di tutte le carni, pulizia totale e disinfezione totale dello stabilimento, effettuati sotto il controllo ufficiale.
3. Data della macellazione.. (4)

Fatto a..., il ....
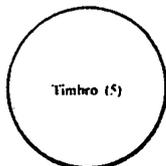
Timbro (5)

(Firma del veterinario ufficiale)

(Nome del firmatario a lettere maiuscole, accompagnato dal titolo e dalle qualifiche)

---

(4) Gli Stati membri non autorizzano le importazioni di carni ottenute da animali macellati anteriormente alla data d'inclusione del territorio di riferimento nell'allegato I o durante un periodo in cui la Commissione delle Comunità europee ha adottato misure restrittive.

(5) La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.

MODELLO C

IV. *Attestato di sanità:*

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1. le carni fresche disossate (4) (5) sopradescritte derivano:
   - da animali che hanno soggiornato nel territorio descritto nell'allegato I della decisione della Commissione 00/000/CEE con il codice ...... versione n. ...... per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi;
   - da animali che hanno trascorso detto periodo in una zona in cui si pratica regolarmente la vaccinazione dei bovini contro l'afta epizootica ed il relativo controllo ufficiale;
   - da animali provenienti da allevamenti non soggetti a restrizioni ufficiali per motivi di sanità animale, in cui non si sono verificati casi di afta epizootica nei 120 giorni precedenti la loro spedizione e intorno ai quali, nel raggio di 50 km, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi 60 giorni;
   - da animali che hanno trascorso almeno quaranta giorni prima della partenza nell'allevamento d'origine e che sono stati trasportati direttamente dall'allevamento d'origine al macello riconosciuto in questione, senza passare attraverso un mercato, senza avere contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste per l'esportazione delle rispettive carni verso la Comunità e, se sono stati impiegati mezzi di trasporto, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico;
   - da animali che, nel corso dell'ispezione sanitaria *ante mortem* di cui al capitolo VI dell'allegato I della direttiva 64/433/CEE, effettuata presso il macello nelle ventiquattro ore precedenti la macellazione, sono stati sottoposti in particolare ad un esame della bocca e degli zoccoli, da cui è risultata l'assenza di sintomi di afta epizootica;
   - da animali non provenienti da allevamenti che siano stati oggetto di misure d'interdizione per motivi sanitari, a causa dell'insorgenza di brucellosi degli ovini o dei caprini nelle sei settimane precedenti.
2. Le carni fresche disossate summenzionate provengono da uno stabilimento o da stabilimenti in cui, in caso di scoperta di un focolaio di afta epizootica, le operazioni di preparazione delle carni destinate all'esportazione verso la Comunità europea possono riprendere soltanto previo abbattimento di tutti gli animali presenti, eliminazione di tutte le carni, pulizia totale e disinfezione totale dello stabilimento (degli stabilimenti), effettuati sotto il controllo ufficiale.
3. Le carni fresche disossate summezionate provengono da carcasse (I) che hanno subito una maturazione a una temperatura ambientale superiore a + 2 °C per almeno ventiquattro ore prima del disossamento (II) e nelle quali, dopo maturazione e prima del disossamento, il valore del PH misurato elettronicamente all'interno del muscolo *longissimus dorsi* è stato registrato a meno di 6,0 in ciascun caso.
4. Data della macellazione .... (6)
5. ....

Fatto a ...., il ....
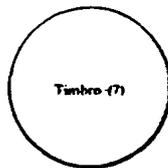
Timbro (7)

(Firma del veterinario ufficiale)

(Nome del firmatario a lettere maiuscole, accompagnato dal titolo e dalle qualifiche)

---

(4) Carni fresche disossate: le carni rispondenti alla definizione di cui all'articolo 1 della decisione della Commissione 00/000/CEE.

(5) Le carni non possono essere introdotte nel territorio della Comunità nei 21 giorni successivi alla macellazione.

(6) Gli Stati membri non autorizzano le importazioni di carni ottenute da animali macellati anteriormente alla data d'inclusione del territorio di riferimento nell'allegato I o durante un periodo in cui la Commissione delle Comunità europee ha adottato misure restrittive.

(7) La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa

MODELLO *D*

IV. *Attestato di sanità:*

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche sopra descritte derivano da animali che hanno soggiornato nel territorio descritto nella versione n. .... dell'allegato I della decisione della Commissione 00/000/CEE con il codice .... versione n. .... per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di età inferiore a tre mesi.

Data della macellazione .... (4).

Fatto a Bruxelles, il ....
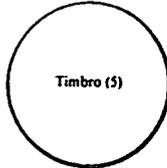
Timbro (5)

(Firma del veterinario ufficiale)

....
(Nome del firmatario a lettere maiuscole, accompagnato dal titolo e dalle qualifiche)

---

(4) Gli Stati membri non autorizzano le importazioni di carni ottenute da animali macellati anteriormente alla data d'inclusione del territorio di riferimento nell'allegato I o durante un periodo in cui la Commissione delle Comunità europee ha adottato misure restrittive.

(5) La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.

MODELLO *E*

IV. *Attestato di sanità:*

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1. Le frattaglie (4) sopra descritte derivano:
   - da bovini che hanno soggiornato nel territorio descritto nell'allegato I della decisione della Commissione 00/000/CEE con il codice .... versione n. .... per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi;
   - da bovini che hanno trascorso detto periodo in una zona in cui si pratica regolarmente la vaccinazione dei bovini contro l'afta epizootica ed il relativo controllo ufficiale;
   - da bovini provenienti da allevamenti in cui non si sono verificati casi di afta epizootica nei 60 giorni precedenti la loro spedizione e intorno ai quali, nel raggio di 25 km, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi 30 giorni;
   - da bovini che hanno trascorso almeno 40 giorni prima della partenza nell'allevamento d'origine e che sono stati trasportati direttamente dall'allevamento d'origine al macello riconosciuto in questione, senza passare attraverso un mercato, senza avere contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste per l'esportazione delle rispettive carni verso la Comunità e, se sono stati impiegati mezzi di trasporto, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico;
   - da bovini che, nel corso dell'ispezione sanitaria *ante mortem* di cui al capitolo VI dell'allegato I della direttiva 64/433/CEE, effettuata presso il macello nelle ventiquattro ore precedenti la macellazione, sono stati sottoposti in particolare ad un esame della bocca e degli zoccoli, da cui è risultata l'assenza di sintomi di afta epizootica.
2. Le frattaglie provengono da uno stabilimento o da stabilimenti in cui, in caso di scoperta di un focolaio di afta epizootica, le operazioni di preparazione delle carni destinate all'esportazione verso la Comunita europea possono riprendere soltanto previo abbattimento di tutti gli animali presenti, eliminazione di tutte le carni, pulizia totale e disinfezione totale dello stabilimento (degli stabilimenti), effettuati sotto il controllo di un veterinario ufficiale.
3. Le frattaglie sopradescritte sono state lasciate maturare in ambienti a temperatura superiore a + 2 °C per almeno tre ore; per i muscoli masseteri il periodo di maturazione è di almeno ventiquattro ore.
4. Data della macellazione .... (5)
5. ....

Fatto a..., il ....

Timbro (6)

(Firma del veterinario ufficiale)

....
(Nome del firmatario a lettere maiuscole, accompagnato dal titolo e dalle qualifiche)

---

(4) Possono essere importate solamente le frattaglie destinate alla fabbricazione di prodotti cotti a base di carne, conformemente all'articolo 3 della decisione 00/000/CEE.

(5) Gli Stati membri non autorizzano le importazioni di carni ottenute da animali macellati anteriormente alla data d'inclusione del territorio di riferimento nell'allegato I o durante un periodo in cui la Commissione delle Comunità europee ha adottato misure restrittive.

(6) La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.

MODELLO *F*

IV. *Attestato di sanità:*

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1. Le *frattaglie destinate alla trasformazione* (4) *sopra descritte derivano:*
   - da bovini che hanno soggiornato nel territorio descritto nell'allegato I della decisione della Commissione 00/000/CEE con il codice ...., versione n. .... per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal'momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi;
   - da bovini che hanno trascorso detto periodo in una zona in cui si pratica regolarmente la vaccinazione dei bovini contro l'afta epizootica ed il relativo controllo ufficiale:

     da bovini provenienti da allevamenti in cui non si sono verificati casi di afta epizootica nei 60 giorni precedenti la loro spedizione e intorno ai quali, nel raggio di 25 km, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi 30 giorni;
   - da bovini che, nel corso dell'ispezione sanitaria *ante mortem* di cui al capitolo VI dell'allegato I della direttiva 64/433/CEE, effettuata presso il macello nelle ventiquattro ore precedenti la macellazione, sono stati sottoposti in particolare ad un esame della bocca e degli zoccoli, da cui è risultata l'assenza di sintomi di afta epizootica.
2. Le frattaglie provengono da uno stabilimento o da stabilimenti in cui, in caso di scoperta di un focolaio di afta epizootica, le operazioni di preparazione delle frattaglie destinate all'esportazione verso la Comunità europea possono riprendere soltanto previo abbattimento di tutti gli animali presenti, eliminazione di tutte le carni, pulizia totale e disinfezione totale dello stabilimento (degli stabilimenti), effettuati sotto il controllo di un veterinario ufficiale.
3. Le frattaglie sopradescritte sono state lasciate maturare in ambienti a temperatura superiore a + 2 °C per almeno tre ore; per i muscoli masseteri il periodo di maturazione è di almeno ventiquattro ore.
4. Data della macellazione .... (5)
5. ....

Fatto a.. il ....

Timbro (6)

(Firma del veterinario ufficiale)

(Nome del firmatario a lettere maiuscole, accompagnato dal titolo e dalle qualifiche)

---

(4) Si possono importare solamente le seguenti frattaglie bovine per la fabbricazione di alimenti per animali domestici. fegati dai quali i linfonodi, il tessuto connettivo aderente e il grasso sono stati eliminati completamente, i muscoli masseteri interi incisi in conformità al paragrafo 41' del capitolo VII dell'allegato I della direttiva 64/433/CEE e dai quali i linfonodi, il tessuto connettivo aderente e il grasso sono stati completamente eliminati. Possono essere importati anche i polmoni puliti da cui siano stati asportati la trachea, i grossi bronchi e i gangli mediastinici e bronchiali ed altre frattaglie senz'osso o cartilagine dalle quali i linfonodi, il tessuto connettivo aderente, il grasso ed il muco sono stati completamente eliminati. Ogni importazione è permessa unicamente nel quadro di un sistema di canalizzazione quando il prodotto è stato sottoposto ai controlli e ai trattamenti termici previsti dalla decisione 00/000/CEE della Commissione.

(5) Gli Stati membri non autorizzano le importazioni di carni ottenute da animali macellati anteriormente alla data d'inclusione del territorio di riferimento nell'allegato I o durante un periodo in cui la Commissione delle Comunità europee ha adottato misure restrittive.

(6) La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.

« *Modello G*

IV. Attestato di sanità

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1) le frattaglie destinate alla trasformazione (¹) sopra descritte derivano:

— da ovini che hanno soggiornato nel territorio descritto nell'allegato I della decisione 93/402/CEE della Commissione con il codice ..., versione n. ..., per animali di età inferiore a tre mesi,

— da ovini che hanno trascorso detto periodo in una zona in cui si pratica regolarmente la vaccinazione degli ovini contro l'afta epizootica ed il relativo controllo ufficiale,

— da ovini provenienti da allevamenti in cui non si sono verificati casi di afta epizootica nei 60 giorni precedenti la loro spedizione e intorno ai quali, nel raggio di 25 km, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi 30 giorni,

— da ovini che, nel corso dell'ispezione sanitaria ante mortem di cui al capitolo VI dell'allegato I della direttiva 64/433/CEE del Consiglio, effettuata presso il macello nelle ventiquattro ore precedenti la macellazione, sono stati sottoposti in particolare ad un esame della bocca e degli zoccoli, da cui è risultata l'assenza di sintomi di afta epizootica;

2) le frattaglie provengono da uno stabilimento o da stabilimenti in cui, in caso di scoperta di un focolaio di afta epizootica, le operazioni di preparazione delle frattaglie destinate all'esportazione verso la Comunità europea possono riprendere soltanto previo abbattimento di tutti gli animali presenti, eliminazione di tutte le carni, pulizia totale e disinfezione totale dello stabilimento (degli stabilimenti) effettuati sotto il controllo di un veterinario ufficiale;

3) le frattaglie sopradescritte sono state lasciate maturare in ambienti a temperatura superiore a + 2 °C per almeno tre ore;

4) data della macellazione .... (²);
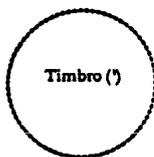
5) ....

Fatto a ...., il ....

Timbro (³)

(firma del veterinario ufficiale)

(Nome del firmatario a lettere maiuscole, accompagnato dal titolo e dalle qualifiche)

(¹) Si possono importare solamente le seguenti frattaglie ovine per la fabbricazione di alimenti per animali domestici: fegati dai quali i linfonodi, il tessuto connettivo aderente e il grasso sono stati eliminati completamente. Possono essere importati anche i polmoni puliti da cui siano stati asportati la trachea, i grossi bronchi e i gangli mediastinici e bronchiali ed altre frattaglie senz'osso o cartilagine dalle quali i linfonodi, il tessuto connettivo aderente, il grasso ed il muco sono stati completamente eliminati. Ogni importazione è permessa unicamente nel quadro di un sistema di canalizzazione quando il prodotto è stato sottoposto ai controlli e ai trattamenti termici previsti dalla decisione 93/402/CEE della Commissione.

(²) Gli Stati membri non autorizzano le importazioni di carni ottenute da animali macellati anteriormente alla data d'inclusione del territorio di riferimento nell'allegato I o durante un periodo in cui la Commissione delle Comunità europee ha adottato misure restrittive.

(³) La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa. »

94A6646

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DELIBERAZIONE 28 giugno 1994.

Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi relativo ai procedimenti di acquisizione e gestione dei beni mobili, immobili e servizi.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visti il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto col Ministro del tesoro in data 24 febbraio 1993, con il quale è stato nominato commissario straordinario dell'INAIL, ed i successivi decreti di conferma in data 10 agosto 1993 e 10 febbraio 1994;

Vista la relazione del Direttore generale f.f. in data 28 giugno 1994;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuòve norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, concernente il regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Viste le proprie deliberazioni n. 267/1993 e n. 352/1993 concernenti il regolamento di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352 - diritto di accesso ai documenti amministrativi per il comparto istituzionale;

Visto l'art. 22 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, che disciplina l'accesso alle informazioni in materia di appalti di lavori pubblici;

Considerato, in merito alla individuazione del responsabile del procedimento di accesso, quanto previsto dall'art. 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dall'art. 4, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352;

Ravvisata l'opportunità di differire l'emanazione del regolamento relativo ai procedimenti amministrativi concernenti i beni mobili, immobili e servizi ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al momento della stabilizzazione del quadro normativo in materia di contratti pubblici nonché della ridefinizione delle competenze nell'ambito dell'Istituto in attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, così come modificata dall'art. 4, punto 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 1989, n. 389;

Delibera

di adottare il seguente regolamento per l'esercizio del diritto di accesso relativo ai procedimenti di acquisizione e gestione dei beni mobili, immobili e servizi dell'I.N.A.I.L.:

Art. 1.

È differito l'esercizio del diritto di accesso:

a) all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte nel caso di pubblici incanti, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;

b) all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse nei casi di licitazione privata, di appalto-concorso o di gara informale che precede la trattativa privata, fino alla comunicazione ufficiale da parte dell'Istituto dei candidati da invitare ovvero del soggetto individuato per l'affidamento a trattativa privata.

Art. 2.

Per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi ai procedimenti di acquisizione e gestione dei beni mobili, immobili e servizi, si applicano le modalità di cui alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, nonché del regolamento per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi emanato dall'Istituto per il comparto istituzionale.

Art. 3.

Il responsabile del procedimento di accesso, ai sensi dell'art. 4, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in conformità alle disposizioni previste dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, è il dirigente o, su designazione di questi, altro dipendente addetto alla unità organizzativa competente a formare l'atto od a detenerlo stabilmente.

Art. 4.

Le richieste di accesso devono essere presentate ai competenti uffici dell'Istituto che gestiscono i procedimenti relativi all'acquisizione e alla gestione dei beni mobili, immobili e servizi.

Presso i predetti uffici potrà essere effettuata la visione e l'estrazione di copia dei documenti.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 1994

Il commissario straordinario: CAZZUOLA

94A6693

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse).

Con provvedimenti di seguito elencati sono state apportate le sottoindicate modifiche di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali:

Decreto n. 109/1994 del 12 ottobre 1994

Specialità medicinale: «TAMYL» (cefatrizina) nelle forme e confezioni:

8 capsule x mg 500 - n. A.I.C. 025844046 (in base 10) 0SNQBG (in base 32);

flac. x g 125 di sosp. uso orale da ricostituire - n. A.I.C. 025844061 (in base 10) 0SNQBX (in base 32).

Titolare A.I.C.: Fisons italchimici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Cisterna (Latina), corso della Repubblica, 151 - codice fiscale 01328640592.

Modifica apportata: titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Farmatrading S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Matteo Civitali, 73, codice fiscale 10494720153.

La specialità medicinale continuerà ad essere prodotta e controllata, secondo quanto precedentemente autorizzato, come di seguito indicato:

granulazione e miscelazione del principio attivo con gli eccipienti presso lo stabilimento consortile della società Laboratorio farmaco biologico Crosara S.p.a., sito in Pomezia (Roma), via Campobello, 15;

ripartizione della miscela, controllo sul prodotto finito ed operazioni terminali di confezionamento presso lo stabilimento della Fisons italchimici S.p.a., sito in Pomezia (Roma), via Pontina, 5.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Provvedimento n. 254/1994 del 12 ottobre 1994

Specialità medicinale: «LOSFERRON» (ferro gluconato) 30 compresse effervescenti.

Titolare A.I.C.: PROSPA - Bld Brand Whitlock, 156, Bruxelles - Belgio, rappresentata in Italia dalla società S.p.a. Società prodotti antibiotici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Biella, 8, codice fiscale 00747030153.

Modifica apportata: modifica della descrizione della composizione: il componente «acido ascorbico» già indicato tra i principi attivi viene ora indicato fra gli eccipienti.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Provvedimento n. 255/1994 del 12 ottobre 1994

Specialità medicinale: «TIROIDE PABYRN» compresse da mg 33 e da mg 125.

Titolare A.I.C.: Amsa S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Parioli, 27, codice fiscale 00539640482.

Modifica apportata: produttore: la produzione, i controlli in processo e quelli sul prodotto finito sono ora effettuati dalla società Cooperativa farmaceutica - Soc. coop. S.r.l., nello stabilimento sito in Cerro Maggiore (Milano), viale Kennedy, 12/14.

Le operazioni terminali di confezionamento in blister sono effettuate dalla società Pharcoterm S.r.l. nello stabilimento sito in Sesto S. Giovanni (Milano), via G. di Vittorio, 307/20.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Provvedimento n. 262/1994 del 12 ottobre 1994

Specialità medicinale: «BUTO-JET» aerosol dosato.

Titolare A.I.C.: Chiesi farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Parma, via Palermo, 26/A.

Modifica apportata: la specialità medicinale è ora denominata «BUTOVENT JET».

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Provvedimento n. 263/1994 del 12 ottobre 1994

Specialità medicinale: «CCF JET» e «CC JET» aerosol dosato.

Titolare A.I.C.: Chiesi farmaceutici S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Parma, via Palermo, 26/A.

Modifica apportata: la specialità medicinale è ora denominata «CLENIL COMPOSITUM FORTE JET 250» e «CLENIL COMPOSITUM JET 50».

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Provvedimento n. 264/1994 del 12 ottobre 1994

Specialità medicinale: «BECLO-JET» aerosol dosato (da µg 250 e da µg 50 per erogazione).

Titolare A.I.C.: Chiesi farmaceutici S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Parma, via Palermo, 26/A.

Modifica apportata: la specialità medicinale è ora denominata «CLENIL FORTE JET 250» e «CLENIL JET 50».

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

94A6704

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eritrogen»

Con il decreto di seguito indicato è stata disposta la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della seguente specialità medicinale:

Decreto n. S1/1994 del 10 ottobre 1994

Specialità medicinale: «ERITROGEN» (eritroprioetina da DNA ricombinante) iniettabile e.v.:

1 flacone di liofilizzato da 1000 unità + fiala solvente da ml 1 - n. A.I.C. 027295017;

1 flacone di liofilizzato da 2000 unità + fiala solvente da ml 2 - n. A.I.C. 027295029;

1 flacone di liofilizzato da 5000 unità + fiala solvente da ml 5 - n. A.I.C. 027295031.

Titolare A.I.C.: Boehringer Mannheim GmbH, con sede in Sandhofer Strasse, 116, Mannheim (Germania), rappresentata in Italia dalla Boehringer Mannheim Italia S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via S. Uguzzone.

Importatrice e distributrice in Italia: Pieffe depositi S.a.s., con sede e domicilio fiscale in Formello (Roma).

Motivo della sospensione:

il provvedimento è stato adottato in seguito a ordinanza del giudice istruttore del tribunale di Monza del 2 maggio 1994 in accoglimento della domanda presentata dalla Cilag S.p.a., sul presupposto che il farmaco «ERITROGEN» commercializzato dalla Pieffe depositi S.a.s., costituisce contraffazione del brevetto europeo 148605 di cui la medesima Cilag S.p.a. è sublicenziataria; tale ordinanza

ha disposto il sequestro della specialità esistente presso la Pieffe depositi S.a.s., o comunque altrove rinvenuta nel territorio nazionale, purché nella disponibilità della stessa Pieffe;

il provvedimento di sospensione tiene conto, altresì, del fatto che l'importazione della specialità medicinale non potrebbe, al momento, essere ripresa dalla Boehringer Mannheim Italia S.p.a., per effetto dell'inibitoria disposta dal tribunale di Milano con sentenza n. 11094/1993.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le confezioni già acquistate dagli ospedali e da altre strutture sanitarie possono essere utilizzate, non essendo il provvedimento di sospensione motivato da ragioni di carattere sanitario.

94A6705

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 19 ottobre 1994

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1533,69
ECU	1945,03
Marco tedesco	1021,44
Franco francese	297,72
Lira sterlina	2482,74
Fiorino olandese	911,12
Franco belga	49,638
Peseta spagnola	12,266
Corona danese	260,83
Lira irlandese	2451,60
Dracma greca	6,655
Escudo portoghese	9,971
Dollaro canadese	1131,87
Yen giapponese	15,784
Franco svizzero	1232,18
Scellino austriaco	145,13
Corona norvegese	234,58
Corona svedese	212,65
Marco finlandese	331,18
Dollaro australiano	1128,03

94A6764

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Contingenti comunitari di importazione per taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese, diversi dai tessili

Si informano gli operatori interessati che con il regolamento della Commissione dell'Unione europea n. 2459/94 dell'11 ottobre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. L 262 del 12 ottobre 1994, sono state fissate le modalità di gestione della prima frazione dei contingenti quantitativi applicabili nel 1995 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese.

1. La frazione dei contingenti viene divisa in due parti, una riservata agli operatori tradizionali e l'altra ai nuovi operatori. Le relative quantità figurano nell'allegato 1. Sono considerati importatori tradizionali coloro che possono dimostrare di aver effettuato, negli anni 1991 e 1992, un'attività di importazione dalla Repubblica popolare cinese relativa agli stessi prodotti per i quali richiedono quota dei contingenti 1995.

2. Limitatamente alla quota riservata agli importatori tradizionali, la domanda deve essere corredata della documentazione doganale relativa alla immissione in libera pratica nella Unione europea, negli anni 1991 e 1992, dei prodotti originari della Repubblica popolare cinese per i quali richiede autorizzazione di importazione per il 1995. In alternativa, qualora gli operatori tradizionali siano già titolari di una licenza di importazione relativa al 1994 e al medesimo prodotto rilasciata ai sensi del regolamento CE n. 1012/94, possono allegare alla richiesta di autorizzazione copia della licenza precedente, dichiarando il valore delle importazioni effettuate, rispettivamente negli anni 1991 e 1992.

3. Le domande di autorizzazione di importazione possono essere presentate presso qualsiasi Stato membro entro le ore 15 del 28 ottobre 1994. La Commissione dell'Unione europea comunicherà, entro l'11 novembre p.v., i criteri quantitativi in base ai quali potranno essere soddisfatte le richieste avanzate dagli operatori.

4. Le domande possono essere presentate in carta libera al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale importazioni/esportazioni - Div. III - Viale America, 341 - 00144 Roma. È ammesso l'uso della trasmissione via telex (numeri 610083 - 610471 - 614478) o fax (59932631 - 59932235); in tal caso le domande devono essere confermate entro il 31 ottobre 1994.

5. Le domande di licenza d'importazione devono contenere, a pena di irricevibilità, i seguenti elementi:

a) nome e indirizzo completo del richiedente, o del suo rappresentante, compreso il numero di telex, di fax e di telefono, nonché il numero della partita IVA (se soggetto ad IVA);

b) l'indicazione del periodo contingentale: «1ª tranche 1995»;

c) designazione delle merci, con le indicazioni seguenti:
denominazione commerciale del prodotto;
codice della nomenclatura combinata;
origine e provenienza;

d) quantità o importi richiesti, espressi nelle unità utilizzate per la fissazione del contingente. Per le domande di licenza relative alle calzature, nel caso in cui i contingenti si riferiscono a più voci del codice NC, è necessario specificare i quantitativi richiesti per ciascuna voce del codice stesso;

e) l'indicazione che la licenza verrà utilizzata nello Stato membro che la rilascia ovvero in altro Stato membro;

f) una dichiarazione del seguente tenore: «Io sottoscritto certifico che le informazioni figuranti nella presente domanda sono esatte e fornite in buona fede; che sono stabilito nell'Unione europea; che la presente domanda è l'unica presentata da me o a mio nome relativa al contingente applicabile alle merci descritte nella presente domanda. Mi impegno, in caso di non utilizzo totale o parziale della licenza, a restituire quest'ultima all'autorità competente per il rilascio, entro dieci giorni lavorativi successivi alla data di scadenza».

Inoltre, limitatamente agli importatori tradizionali, che presentano per la prima volta una domanda d'importazione, è necessario che la documentazione doganale di cui al precedente punto 2) sia elencata in un'apposita distinta nella quale, separatamente per gli anni 1991 e 1992, figurino: la data d'emissione del documento doganale; il codice NC e la quantità o valore, espresso in ECU, del prodotto importato nonché le quantità o valore totale delle importazioni realizzate in ciascuno dei due anni.

ALLEGATO I

Ripartizione della prima quota dei contingenti

Designazione delle merci	Codice NC	Parte riservata agli importatori tradizionali	Parte riservata agli altri importatori
Guanti	4203 29	61.113.937 ECU (85%)	10.784.813 ECU (15%)
Calzature del codice SA/NC	ex 6402 19(1) ex 6402 99(1)	21.000.000 paia (80%)	5.250.000 paia (20%)
	ex 6403 19(1)	1.650.000 paia (80%)	412.500 paia (20%)
	6403 51 6403 59	1.500.000 paia (80%)	375.000 paia (20%)
	ex 6403 91(1) ex 6403 99(1)	5.955.600 paia (80%)	1.488.900 paia (20%)
	ex 6404 11(1)	10.110.000 paia (80%)	2.527.500 paia (20%)
	6404 19 10	17.431.200 paia (80%)	4.357.800 paia (20%)
Oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di porcellana	6911 10	23.400 t (80%)	5.850 t (20%)
Oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di ceramica	6912 00	17.820 t (80%)	4.455 t (20%)
Oggetti di vetro per la tavola, ecc.	7013	6.600 t (80%)	1.650 t (20%)
Autoradio del codice SA/NC	8527 21 8527 29	1.260.000 pezzi 102.000 pezzi (80%)	315.000 pezzi 25.500 pezzi (20%)
Giocattoli del codice SA/NC	9503 41 9503 49 9503 90	112.948.875 ECU 47.166.187 ECU 285.759.000 ECU (75%)	37.649.625 ECU 15.722.063 ECU 95.253.000 ECU (25%)

(1) Escluse calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 12 ECU al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

ALLEGATO II

Quantità massima che può essere richiesta da ciascun importatore che non sia un importatore tradizionale

Designazione delle merci	Codice NC	Quantitativo massimo predeterminato
Guanti	4203 29	30.000 ECU
Calzature del codice SA/NC	ex 6402 19(1) ex 6402 99(1)	4.000 paia
	ex 6403 19(1)	4.000 paia
	6403 51 6403 59	4.000 paia
	ex 6403 91(1) ex 6403 99(1)	4.000 paia
	ex 6404 11(1)	4.000 paia
	6404 19 10	4.000 paia
Oggetti per il servizio da tavola o da cucina, in porcellana	6911 10	4 t
Oggetti per il servizio da tavola o da cucina, in ceramica	6912 00	4 t
Oggetti di vetro per la tavola, ecc.	7013	3 t
Autoradio del codice SA/NC	8527 21 8527 29	4.000 unità 4.000 unità
Giocattoli del codice SA/NC	9503 41 9503 49 9503 90	30.000 ECU 30.000 ECU 30.000 ECU

Escluse calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 12 ECU al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

94A6703

UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1993, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università per stranieri di Siena (via dei Termini n. 6 - 53100 Siena) è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura si intende provvedere mediante trasferimento:

linguistica applicata.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al presidente del comitato tecnico ordinatore entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In base all'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993, si potrà procedere al trasferimento solo dopo aver accertato la disponibilità finanziaria sul bilancio dell'Ateneo.

94A6709

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Elenco dei Paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni fresche di pollame». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 237 del 10 ottobre 1994).

Nel comunicato citato in epigrafe, riportato a pag. 46, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, nell'elenco Paesi terzi, dopo il rigo: «CZ Rep. Ceca X», deve essere inserito il seguente rigo: «*HR Croazia X*».

94A6710

FRANCESCO NIGRO *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 2 4 6 0 9 4 *

L. 1.300